



**Regione Autonoma della Sardegna**

**Presidenza**  
*Servizio Elettorale*

Prot. n. 13850

Cagliari, 16 ottobre 2007

Comunicazione trasmessa solo via fax  
SOSTITUISCE L'ORIGINALE  
Ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. 412/1991.  
Pagine trasmesse n. 2

Ai Signori Sindaci

Ai Responsabili degli  
Uffici Elettorali  
dei Comuni della Sardegna

LORO SEDI

e, p.c. Ai Dirigenti dei Servizi  
Elettorali  
delle Prefetture di  
- CAGLIARI  
- SASSARI  
- NUORO  
- ORISTANO

LORO SEDI

Oggetto:

**Referendum popolare regionale 21 ottobre 2007.  
Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti e  
degli elettori portatori di handicap.**

Con riferimento alla consultazione referendaria del 21 ottobre 2007, si segnalano alcune delle più rilevanti previsioni normative volte a favorire l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti e degli elettori portatori di handicap.

L'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15 prescrive che, quando la sede della sezione nella quale gli elettori non deambulanti sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, i medesimi possano esercitare il diritto di voto in altra sezione del Comune che sia allestita in una sede già priva di barriere architettoniche. Le sedi e le sezioni prive di barriere architettoniche dovranno essere opportunamente arredate e contrassegnate, secondo le prescrizioni normative di cui all'art. 2 della sopracitata legge n. 15/1991.

Il Presidente del seggio nel quale si presenteranno a votare detti elettori, prima di consegnare loro le schede, dovrà accertarsi che i medesimi siano in possesso della tessera elettorale e di un'attestazione medica, rilasciata dall'Azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi, o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.



Le Amministrazioni comunali vorranno pubblicizzare adeguatamente, con i mezzi ritenuti più idonei, sia l'elenco delle proprie sezioni elettorali prive di barriere architettoniche che i servizi di trasporto predisposti per favorire la partecipazione al voto dei portatori di handicap.

L'art. 29, primo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dispone infatti, a tutela degli elettori portatori di handicap, che in occasione di consultazioni elettorali i Comuni organizzino servizi di trasporto pubblico al fine di favorire il raggiungimento dei seggi da parte dei predetti elettori.

Si richiama, inoltre, il secondo comma dello stesso art. 29, che, al fine di rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto da parte dei soggetti portatori di handicap, prescrive che le Aziende sanitarie locali, nei tre giorni che precedono quello della votazione (da giovedì 18 a sabato 20 ottobre 2007), garantiscano, in ogni Comune, la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

Le Aziende sanitarie locali devono altresì garantire, in ogni Comune, la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati anche per il rilascio dei certificati di accompagnamento ai cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. Infatti, ai sensi dell'art. 29, terzo comma, della legge n. 104/1992, tali cittadini sono seguiti in cabina da un accompagnatore di fiducia, che deve essere iscritto nelle liste elettorali e che non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato.

Sul punto si segnala che, in virtù di quanto prescritto dall'art. 41, secondo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto di voto con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore volontariamente scelto come accompagnatore, purchè l'uno o l'altro sia iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido; sulla tessera elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale ha assolto tale compito.

Su richiesta dell'interessato corredata della relativa documentazione, l'annotazione del diritto al voto assistito è inserita nella tessera elettorale personale dell'invalido a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale e, in particolare, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Da ultimo, si rammenta che una delle quattro cabine da allestire, salva comprovata impossibilità logistica, presso ogni sezione, dovrà essere destinata ai portatori di handicap, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del T.U. n. 570/1960.

Il Direttore del Servizio  
*Dr. Vincenzo Roggero*